

**COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

**REGOLAMENTO**

**di**

**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**(Procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza attribuite ai Comuni con l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 - servizio di polizia amministrativa

## **TITOLO II - COMPETENZE**

- Art. 5 - competenze degli uffici comunali
- Art. 6 - competenze del Sindaco
- Art. 7 - competenze della Giunta Municipale
- Art. 8 - competenze del Consiglio comunale
- Art. 9 - regolamento per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
- Art. 10 - tenuta dei registri

## **TITOLO III - PROCEDURE**

- Art. 11 - atti diversi delle autorizzazioni
- Art. 12 - presentazione delle domande
- Art. 13 - istruttoria
- Art. 14 - accertamento requisiti soggettivi
- Art. 15 - accertamento requisiti oggettivi
- Art. 16 - pareri
- Art. 17 - adempimenti fiscali
- Art. 18 - domande concorrenti
- Art. 19 - rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 20 - comunicazione al Prefetto
- Art. 21 - comunicazione dei provvedimenti
- Art. 22 - durata delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 23 - rinnovo annuale delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 24 - sospensione, annullamento e revoca delle autorizzazioni
- Art. 25 - rilascio duplicati
- Art. 26 - dichiarazione e avvisi preventivi-Presa d'atto.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 27 - norme transitorie circa la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo
- Art. 28 - norme finali
- Art. 29 - entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istruttoria delle domande e per l'espletamento delle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le competenze degli organi comunali in materia.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale, limitatamente alle funzioni attribuite al Comune con l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3 - Servizio di Polizia Amministrativa

L'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza attribuite al Comune dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, é demandato agli uffici della Polizia Municipale.

Art. 4 - Norme di funzionamento

Ferme restando le disposizioni contenute nel presente regolamento, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, l'ufficio rispetterà le vigenti norme di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

## TITOLO II

### COMPETENZE

#### Art. 5 - Competenze degli uffici comunali

L'istruttoria e la trattazione degli affari di Polizia Amministrativa disciplinati dal presente regolamento si riferiscono alle seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni :

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali ;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123 ;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76 ;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma ;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per apertura di esercizio di circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68 ;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, affittacamere, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

- 10)le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 11)i provvedimenti del Prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 12)la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 13)la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 14)la licenza per raccolta di fondi ed oggetti, collette, o questue di cui all'art. 156 ;
- 15)i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 16)la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 17)la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

#### Art. 6 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco esercita tutte le competenze di cui al precedente art. 1, ad eccezione dei regolamenti previsti dallo art. 84 del T.U. L.P.S. per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, che sono deliberati dal Consiglio comunale.

Nei casi stabiliti dai successivi articoli, il Sindaco, fermo restando l'obbligo di osservare le direttive del Ministero dell'Interno di cui al terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvede su parere conforme degli organi comunali rispettivamente indicati.

In ogni caso il Sindaco deve attenersi ai criteri di massima eventualmente deliberati dal Consiglio comunale.

Il Sindaco ha facoltà di rilasciare delega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza ad un Assessore comunale.

## Art. 7 - Competenze della Giunta Municipale

Sono assunti su parere conforme della Giunta Municipale i seguenti provvedimenti:

- 1) Accademie, corse di cavalli ed altri spettacoli simili, quando non abbiano carattere episodico, apertura ed esercizi di circolo, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68 del T.U. L.P.S.
- 2) licenze di esercizio, non in forma artigianale, di arte tipografica,, litografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111 del T.U. L.P.S.
- 3) Decisione dei ricorsi previsti dal terzo comma dell'art. 64 T.U. L.P.S. riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose.

## Art. 8 - Competenze del Consiglio Comunale

Sono assunti su parere conforme del Consiglio Comunale i seguenti provvedimenti :

- 1) licenza di agibilità per l'apertura di teatri o di altri luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. L.P.S., previa verifica, da parte della commissione tecnica prevista dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U. legge leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635, della solidità e della sicurezza dell'edificio e della esistenza di uscite idonee a sgombrarlo prontamente in caso di necessità. In sede di istruttoria é accertata, in osservanza di quanto previsto dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2643 per quanto concerne i teatri, l'esistenza del nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo alla costruzione, modificazione o trasformazione dell'immobile. Per i cinematografi e spettacoli misti é verificata, altresì l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e dal D.M. 18 marzo 1970, in base alla quale é prescritta, per la costruzione, modificazione o trasformazione, dell'immobile a ciò destinato, la preventiva autorizzazione del Turismo e dello Spettacolo.
- 2) Licenza per alberghi, compresi quelli diurni, di cui all'art. 86 del T.U. L.P.S.

## Art. 9 - Regolamento comunale per la sicurezza dei locali di pubblico

## spettacolo.

Con separato atto il Consiglio comunale approverà il regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 84 delle leggi di pubblica sicurezza, come specificato al numero 10 del primo comma del D.P.R. n. 616/1977.

### Art. 10 - Tenuta dei registri

Delle autorizzazioni rilasciate e degli atti ricevuti dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, viene presa nota in appositi, distinti registri presso l'ufficio di Polizia Municipale. Della regolare tenuta dei registri e del loro aggiornamento in ordine ai rinnovi, alle cessazioni e ad ogni altra variazione é responsabile l'impiegato incaricato.

## TITOLO III

### PROCEDURE

### Art. 11 - Atti diversi dalle autorizzazioni

Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili, gli atti relativi alle funzioni previste ai numeri 3, 14, 16 e 18 dell'art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

### Art. 12 - Presentazione delle domande

Le domande intese a conseguire licenze o autorizzazioni di polizia di cui al precedente articolo 1, nei limiti territoriali indicati all'articolo 2 del presente regolamento, devono essere redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco.

Per gli effetti dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione



di firme, la domanda deve contenere oltre alle speciali indicazioni necessarie per l'ottenimento delle singole autorizzazioni, le dichiarazioni circa la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il domicilio, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici e l'assolvimento dell'obbligo scolastico per se e per i figli minori.

La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Al fine di consentire agli interessati la più agevole conoscenza degli adempimenti necessari per ottenere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, il Comune predispone appositi moduli da fornire agli interessati.

Nelle domande deve essere indicato il numero di codice fiscale del richiedente.

Non é consentito fare riferimento a documenti eventualmente già presentati al Comune o ad altri uffici.

Quando la domanda venga presentata in nome e per conto di società od ente, deve essere anche fornita la documentazione della legittimazione alla rappresentanza.

#### Art. 13 - Istruttoria

L'ufficio della Polizia Municipale darà corso all'istruttoria previa verifica che la domanda contenga tutti i dati richiesti, come previsto dalle disposizioni citate nell'art. 12 del presente regolamento.

L'ufficio disporrà gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato con la situazione di fatto e di diritto e richiederà i pareri preventivi necessari, provvederà poi a quant'altro necessario per l'espletamento delle attribuzioni comunali di cui allo art. 19 del D.P.R. n. 616/1977.

In caso di incompletezza delle domande e della documentazione, l'istruttoria potrà essere sospesa prima dell'acquisizione dei pareri necessari, invitando l'interessato a produrre le integrazioni necessarie entro un congruo termine di tempo.

#### Art. 14 - Accertamento requisiti soggettivi

L'ufficio procede all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931, n. 773.

Per quanto concerne l'assenza di precedenti penali ostativi al rilascio dell'autorizzazione, deve essere richiesto al competente casellario giudiziale il certificato delle eventuali iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, in base al disposto del 606, secondo comma, del c.p.p.-

#### Art. 15 - Accertamento requisiti oggettivi

E' compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività per cui é stata fatta la domanda, quali l'iscrizione in registri, il albi professionali, i requisiti tecnici, l'abilitazione alle funzioni, ecc.-

#### Art. 16 - Pareri

L'ufficio competente provvede alla richiesta dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni di legge prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o della autorizzazione richiesta.

#### Art. 17 - Adempimenti fiscali

Prima del rilascio della autorizzazione, il richiedente verrà invitato a provvedere, nel caso non l'avesse già fatto, agli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

#### Art. 18 - Domande concorrenti

Salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge in materia, nel caso di domande concorrenti, vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Esaminata tutta la procedura istruttoria, l'ufficio sottopone al Sindaco o al suo delegato il risultato dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire.

Conseguentemente alle determinazioni del Sindaco o di chi per esso, l'ufficio provvede al rilascio del provvedimento richiesto ovvero notifica all'interessato il diniego con la relativa motivazione.

#### Art. 20 - Comunicazioni al Prefetto

Prima della consegna ai richiedenti dei provvedimenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17 dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Sindaco ne invia copia al Prefetto in attuazione del disposto del quarto comma dello stesso articolo 19, indicando la data di decorrenza dei provvedimenti stessi.

A comunicazione avvenuta, l'organo comunale competente adotta il provvedimento e ne dispone il rilascio all'interessato.

Degli estremi della spedizione al Prefetto deve farsi menzione in calce all'atto.

Qualora il Prefetto, per ragioni di pubblica sicurezza, richiede al Comune, con atto motivato, di annullare, revocare o sospendere una delle autorizzazioni di cui al comma precedente il Sindaco provvede di conseguenza.

Ove il Comune intenda, invece, rifiutare una delle licenze di cui al precedente primo comma, il Sindaco ne dà preventiva motivata comunicazione al Prefetto, informando l'interessato del diniego solo quando sia pervenuto il parere conforme del Prefetto.

Tutte le comunicazioni al Prefetto debbono avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 21 - Comunicazione dei provvedimenti

Delle licenze o autorizzazioni rilasciate, l'ufficio dà notizia al centro dell'anagrafe tributaria, comunicando il numero del codice fiscale dell'interessato, a norma dell'art. 7 del D.P.R. 2/11/1976, n. 784.

I provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 già citato, pervenuto il parere conforme del Prefetto, debbono essere notificati all'interessato a mezzo del messo comunale.

#### Art. 22 - Durata delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze e le autorizzazioni di polizia per esercizi pubblici - ad esclusione di quelle stagionali e temporanee - hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Tutte le altre autorizzazioni di polizia hanno la durata di anni uno dal giorno del rilascio.

#### Art. 23 - Rinnovo annuale delle licenze o autorizzazioni

L'ufficio accerta che i titolari delle licenze ed autorizzazioni provvedano al rinnovo annuale delle stesse.

Detto rinnovo viene eseguito, di norma, mediante adempimento da parte dei titolari del pagamento degli oneri fiscali nei termini prescritti (circolare del Ministero dell'Interno 27.8.1954, n. 1013951/12982. D).

I titolari devono esibire all'ufficio le ricevute dei predetti pagamenti ai fini dell'annotazione del rinnovo nel registro.

Ai sensi dell'art. 31 del D.M. 28 aprile 1976, la rinnovazione annuale delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande avviene su domanda del richiedente nella quale debbono essere indicati il numero e la data di iscrizione al registro delle ditte, nonché la superficie di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della domanda.

#### Art. 24 - Sospensione, annullamento e revoca delle autorizzazioni

La sospensione, l'annullamento e la revoca delle autorizzazioni, sono pronunciate dall'organo comunale competente ai sensi dell'art. 6.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata oppure, quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate, ovvero sopravvengono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del provvedimento.

La licenza per gli esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande é revocata ai sensi dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nei casi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e precisamente allorché :

- a) non si attivi l'esercizio entro 6 mesi dal rilascio della licenza, salvo casi di comprovata impossibilità;
- b) si sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio;
- c) il titolare venga cancellato dal registro delle ditte di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'annullamento e la revoca delle autorizzazioni dovranno essere comunicate all'anagrafe tributaria.

Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, l'organo competente al rilascio ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, darà seguito alla richiesta prefettizia di sospensione, annullamento e revoca, solo se essa sarà corredata da specifica motivazione.

#### Art. 25 - Rilascio duplicati

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione, o altro documento di polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all'ufficio di Polizia Municipale che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.

#### Art. 26 - Dichiarazione e avvisi preventivi - Presa d'atto.

Quando la legge subordina l'esercizio di una attività alla preventiva comunicazione dell'autorità, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione o l'avviso in duplice copia, di cui una su carta legale, all'ufficio di Polizia Municipale.

Il Sindaco, accertata la legittimità della richiesta, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e sentiti eventualmente i pareri del caso, rilascia la copia in bollo della domanda con annotazione di = PRESA D'ATTO = prescrivendo se occorre, particolari normative.

Del rilascio di PRESA D'ATTO della dichiarazione o dell'avviso, l'ufficio prende nota nell'apposito registro.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 27 - Norme transitorie circa la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, si applicano le corrispondenti disposizioni ministeriali in materia.

#### Art. 28 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del medesimo, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché delle leggi speciali dettate per le singole materie.

#### Art. 29 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione che verrà effettuata ad avvenuto controllo regionale.